

★ IL PRIMO PIANO • ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Volontari sportivi: quando il rimborso forfetario diventa imponibile

Quando un ente sportivo attribuisce ai volontari un rimborso forfetario che resta sotto i € 400 mensili, quell'importo in linea di massima non costituisce reddito.

QUANDO UN ente sportivo attribuisce ai volontari un rimborso forfetario che resta sotto i € 400 mensili, quell'importo in linea di massima non costituisce reddito. Con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 l'Agenzia delle Entrate precisa tuttavia che, dal punto di vista fiscale, quelle somme non spariscono del tutto: anche se prese singolarmente non vengono tassate, contribuiscono comunque a formare, e a oltrepassare, il tetto di € 15.000 annui fissato per i compensi del lavoro sportivo dilettantistico. I due limiti misurano cose distinte. Quello mensile di € 400 serve a stabilire come va qualificato il rimborso; quello annuo di € 15.000...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Quadro Normativo: Normativa di settore e prassi amministrativa.

Rischio Operativo: Contestazioni e riprese a tassazione ordinaria.

Azione di Studio: Esaminare la disciplina applicabile a Volontari sportivi e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per la verifica di conformità.

L'APPROFONDIMENTO DEL GIORNO

di Sabatino Pizzano

ACCERTAMENTO

ISA, boom di accertamenti dai bassi punteggi: quasi 200 mila nel 2025

Gli accertamenti innescati da un basso punteggio ISA sono passati, in due anni, da poche centinaia a quasi 200 mila. Lo certifica la Corte dei conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2025: 213 controlli nel 2023, nessuno nel 2024, poi 198.746 nel 2025. Nello stesso arco di tempo gli accessi brevi dedicati alla verifica dei dati dichiarati nei modelli ISA sono saliti da 1.140 a 7.806. L'Agenzia delle entrate utilizza ormai in modo selettivo le anomalie di questi indici, spesso con l'aiuto di tecniche di intelligenza artificiale, come punto di partenza per...

L'ANALISI A PAGINA 3 →**ANALISI INTEGRALE****CONTINUA A PAGINA 6 →****ALTRI TEMI E FOCUS DEL GIORNO**

GUIDA RAPIDA ALLE NOVITÀ

FISCO & IMPOSTE

Stretta UE sugli affitti brevi nelle aree a stress abitativo: cosa prevede la bozza

Il 9 settembre 2026 la Commissione europea dovrebbe rendere pubblico l'Affordable Housing Act, il testo destinato a completare il Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili. Le anticipazioni circolate finora indicano che il...

SEGUE A PAGINA 9 →**FISCO & IMPOSTE**

Perdite fiscali: l'80% è un tetto massimo, non un utilizzo obbligatorio

Molti interpretano la soglia dell'80% fissata dall'articolo 84 del TUIR per l'impiego delle perdite fiscali pregresse come se imponesse di bruciare ogni anno il massimo consentito. In realtà le cose stanno diversamente. Quell'80%,...

SEGUE A PAGINA 11 →**IMPRESE & SOCIETÀ**

Altre riserve nel patrimonio netto: tipologie, vincoli e novità

Nello stato patrimoniale esiste una voce pensata apposta per non lasciare nulla fuori posto: la A.VI, "altre riserve, distintamente indicate". Vi confluisce tutto ciò che, nel patrimonio netto, non trova spazio nelle voci precedenti...

SEGUE A PAGINA 14 →**L'AGENDA DELLO STUDIO • PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE**

20 AGOSTO: Versamenti unificati F24 imposte dirette, IVA, contributi INPS e ritenute (ripresa estiva).

30 SETTEMBRE: Invio telematico Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE 2° trimestre).

ADEMPIMENTI FISCALI & CONTRIBUTIVI

31 OTTOBRE (2 NOV): Presentazione Modello Redditi 2026 e perfezionamento opzione CPB.

AREE COPERTE OGGI:**ACCERTAMENTO: 1 • SPORT & ASD: 1 • FISCO & IMPOSTE: 2 • IMPRESE & SOCIETÀ: 1****AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI****Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano**

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il **Quotidiano Fiscale** e l'edizione settimanale de **La Settimana Fiscale** con dossier in PDF.

**ISCRIVITI GRATIS →**

Sommaro Esecutivo del Giorno

Guida ragionata e rinvio ipertestuale ai 5 approfondimenti odierni

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

1 APPROFONDIMENTO

ACCERTAMENTO FISCALE

ISA, boom di accertamenti dai bassi punteggi: quasi 200 mila nel 2025

Gli accertamenti innescati dai bassi punteggi ISA sono passati da 213 nel 2023 a 198.746 nel 2025 (dati Corte dei conti). Come funziona il passaggio dal voto...

[PAG. 3 →](#)

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

1 APPROFONDIMENTO

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Volontari sportivi: quando il rimborso forfetario diventa imponibile

Quando un ente sportivo attribuisce ai volontari un rimborso forfetario che resta sotto i € 400 mensili, quell'importo in linea di massima non costituisce reddito.

[PAG. 6 →](#)

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

2 APPROFONDIMENTO

AFFITTI BREVI

Stretta UE sugli affitti brevi nelle aree a stress abitativo: cosa prevede la bozza

Il 9 settembre 2026 la Commissione europea dovrebbe rendere pubblico l'Affordable Housing Act, il testo destinato a completare il Piano europeo per gli alloggi...

[PAG. 9 →](#)

FISCO & NOVITÀ

Perdite fiscali: l'80% è un tetto massimo, non un utilizzo obbligatorio

Molti interpretano la soglia dell'80% fissata dall'articolo 84 del TUIR per l'impiego delle perdite fiscali pregresse come se imponesse di bruciare ogni anno...

[PAG. 11 →](#)

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

1 APPROFONDIMENTO

BILANCIO

Altre riserve nel patrimonio netto: tipologie, vincoli e novità

VI dello stato patrimoniale: riserva straordinaria, riserve da condono, versamenti soci, azioni proprie e la nuova riserva vincolata per l'Ires premiale.

[PAG. 14 →](#)

ISA, boom di accertamenti dai bassi punteggi: quasi 200 mila nel 2025

Gli accertamenti innescati dai bassi punteggi ISA sono passati da 213 nel 2023 a 198.746 nel 2025 (dati Corte dei conti). Come funziona il passaggio dal voto al controllo, il ruolo dell'intelligenza artificiale e i limiti fissati dalla giurisprudenza. Gli accertamenti innescati da un basso punteggio ISA sono passati, in due anni, da poche centinaia a quasi 200 mila. Lo certifica la Corte dei conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2025: 213 controlli nel 2023, nessuno nel 2024, poi 198.746 nel 2025. Nello stesso arco di tempo gli accessi brevi dedicati alla verifica dei dati dichiarati nei modelli ISA sono saliti da 1.140 a 7.806.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ACCERTAMENTO FISCALE.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a ISA, boom di accertamenti dai bassi punteggi e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- Cosa cambia:** Gli accertamenti innescati dai bassi punteggi ISA sono passati da 213 nel 2023 a 198.746 nel 2025 (dati Corte dei conti). Come funziona il passaggio dal voto al controllo, il ruolo dell'intelligenza artificiale e i limiti fissati dalla giurisprudenza.
- Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di ISA, boom di accertamenti dai bassi punteggi: quasi 200 mila nel 2025, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Gli accertamenti innescati da un basso punteggio ISA sono passati, in due anni, da poche centinaia a quasi 200 mila. Lo certifica la Corte dei conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2025: 213 controlli nel 2023, nessuno nel 2024, poi 198.746 nel 2025. Nello stesso arco di tempo gli accessi brevi dedicati alla verifica dei dati dichiarati nei modelli ISA sono saliti da 1.140 a 7.806. L'Agenzia delle entrate utilizza ormai in modo selettivo le anomalie di questi indici, spesso con l'aiuto di tecniche di intelligenza artificiale, come punto di partenza per indagini più approfondite. La giurisprudenza di merito ha però fissato un limite netto: il voto ISA ha valore soltanto indiziario e da solo non può reggere una rettifica. Serve che l'ufficio affianchi al dato statistico presunzioni gravi, precise e concordanti. Questo articolo spiega da dove nasce il fenomeno, come funziona il passaggio dal punteggio al controllo e che cosa possono fare imprese e professionisti per ridurre il rischio.

I NUMERI DELLA CORTE DEI CONTI

I dati arrivano dalla relazione annuale della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato, il documento con cui la magistratura contabile esamina come è stato speso il bilancio pubblico e come hanno lavorato le amministrazioni, compresa quella fiscale. Il salto che emerge sul fronte degli accertamenti collegati agli ISA è molto marcato: si passa da 213 interventi nel 2023 a zero nel 2024, per arrivare a 198.746 nel 2025. Un andamento

così discontinuo si spiega verosimilmente con una fase di riorganizzazione dei criteri di selezione nel 2024, seguita dalla ripartenza su larga scala l'anno successivo.

Accanto a questo dato, la relazione segnala la crescita degli accessi brevi finalizzati al controllo dei dati ISA, cioè le verifiche rapide che i funzionari svolgono presso la sede del contribuente per riscontrare la correttezza delle informazioni comunicate nel modello allegato alla dichiarazione. Anche qui l'aumento è consistente.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO COLLEGATA AGLI ISA	2023	2024	2025
Accertamenti da bassi punteggi o anomalie ISA	213	0	198.746
Accessi brevi per controllo dati ISA	1.140	2.013	7.806

La stessa Corte dei conti, pur apprezzando l'incremento complessivo degli accertamenti ordinari, osserva che i controlli sostanziali sui contribuenti soggetti agli ISA restano in media su percentuali contenute, con punte di particolare debolezza in alcuni comparti come gli studi medici e le locazioni immobiliari. Il messaggio, in sostanza, è duplice: l'amministrazione ha iniziato a sfruttare gli ISA come leva di selezione, ma su questa platea c'è ancora molto spazio di intervento. Questo lascia prevedere che il numero di controlli non tornerà a scendere.

CHE COSA SONO GLI ISA E PERCHÉ UN PUNTEGGIO BASSO ATTIRA I CONTROLLI

Gli ISA, cioè gli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono lo strumento con cui il Fisco assegna a imprese e lavoratori autonomi un voto di affidabilità su una scala da 1 a 10. Sono stati introdotti dall'articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017 e hanno sostituito, a partire dal periodo d'imposta 2019, i vecchi studi di settore e i parametri. Il calcolo combina i dati contabili e strutturali dichiarati dal contribuente (ricavi, costi, beni strumentali, dipendenti, magazzino) con elaborazioni statistiche costruite per stimare quale dovrebbe essere, in condizioni di normalità, il risultato economico di quel tipo di attività.

Un punteggio alto colloca il contribuente in un'area di regolarità presunta e apre la porta a una serie di vantaggi. Un punteggio basso, al contrario, segnala uno scostamento tra quanto dichiarato e quanto l'indice si attende: non è di per sé la prova di un'evasione, ma è il segnale che qualcosa merita un approfondimento. È proprio questo il punto su cui l'Agenzia delle entrate ha cambiato passo. Fino a qualche anno fa il voto ISA restava perlopiù un dato interno, utile al contribuente per accedere ai benefici premiali. Oggi viene usato attivamente come criterio per costruire le liste di controllo.

DAL PUNTEGGIO BASSO ALL'ACCERTAMENTO: LO STRUMENTO ANALITICO-INDUTTIVO

Quando l'ufficio decide di procedere, lo fa quasi sempre attraverso l'accertamento analitico-induttivo previsto dall'articolo 39, primo comma, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973 per le imposte sui redditi, con la disposizione corrispondente dell'articolo 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA. Questa norma consente al Fisco di rettificare il reddito dichiarato anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, quando l'esistenza di ricavi non dichiarati o di costi gonfiati può essere desunta da presunzioni, purché siano gravi, precise e concordanti.

In pratica funziona così: il basso punteggio ISA offre lo spunto iniziale, ma da solo non basta a sostenere la pretesa. L'ufficio deve costruire un quadro indiziario più ampio, mettendo insieme altri elementi concreti come incongruenze nei dati contabili, un tenore di vita non compatibile con i redditi dichiarati, movimentazioni bancarie non giustificate, ricarichi anomali rispetto al settore. Solo la somma di questi elementi, valutati nel loro insieme, può reggere l'accertamento. Il punteggio ISA, in questo schema, è il punto di partenza dell'indagine, non la sua conclusione.

GLI ACCESSI BREVI E LA SELEZIONE CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

La crescita degli accessi brevi mostra come l'Agenzia stia lavorando a monte dell'accertamento vero e proprio. L'accesso breve è un controllo mirato e circoscritto: il

funzionario si reca presso l'impresa o lo studio per verificare in loco la corrispondenza tra i dati inseriti nel modello ISA e la realtà aziendale, per esempio il numero effettivo di addetti, la superficie dei locali, la dotazione di beni strumentali. Se emerge che i dati comunicati non sono fedeli, il risultato ISA calcolato su quei dati perde attendibilità e scatta il passaggio successivo, cioè l'attività di accertamento.

L'altra fonte di innesco è la selezione informatizzata basata su profili di rischio predefiniti. Su questo fronte l'amministrazione ha investito in analisi dei dati e in tecniche di intelligenza artificiale, che incrociano le informazioni delle banche dati fiscali per individuare le posizioni più anomale e concentrare su di esse le risorse dei controlli. È questo mix, accessi sul campo più selezione automatizzata, ad avere reso possibile il salto quantitativo registrato dalla Corte dei conti.

IL REGIME PREMIALE, IL ROVESCIO DELLA MEDAGLIA

Gli ISA nascono come strumento di compliance, cioè per incentivare la dichiarazione spontanea attraverso un sistema di premi. L'articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge n. 50 del 2017 riconosce ai contribuenti affidabili una serie di benefici crescenti in funzione del voto. Con un punteggio pari almeno a 8 si ottiene l'esonero dal visto di conformità per compensare i crediti fiscali entro soglie più alte e la riduzione di un anno dei termini di accertamento. Con un punteggio pari almeno a 8,5 si aggiunge l'esclusione dagli accertamenti analitico-induttivi basati su presunzioni semplici. Con un punteggio pari almeno a 9, calcolato anche come media con l'anno precedente, si arriva all'esclusione dalla disciplina delle società non operative e a limiti stringenti all'accertamento sintetico.

Le soglie premiali vengono confermate o ritoccate ogni anno con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Il meccanismo, letto al contrario, spiega bene la dinamica dei controlli: chi resta sotto la sufficienza, o accumula anomalie ripetute negli anni, non solo non accede ad alcun vantaggio, ma finisce nella fascia da cui l'ufficio pesca prioritariamente le posizioni da verificare.

LA GIURISPRUDENZA: IL VOTO DA SOLO NON BASTA

Il contenzioso su questi accertamenti si sta consolidando attorno a un principio chiaro, elaborato in particolare dalle corti di giustizia tributaria del Veneto. In una pronuncia di primo grado della Corte di giustizia tributaria di Padova, depositata nel 2026, i giudici hanno affermato che gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono la sintesi di una serie di indicatori costruiti con metodologia statistico-economica sui dati dichiarati dai contribuenti. Il risultato ISA, si legge nella decisione, ha una valenza indiziaria e da solo non può supportare un accertamento fiscale: è una spia di una situazione anomala, che deve poi essere ulteriormente indagata con l'individuazione, da parte

dell'ufficio, di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.

Nel caso esaminato l'accertamento è stato ritenuto legittimo proprio perché l'Agenzia non si era fermata al punteggio, ma si era basata sui dati contabili del contribuente, non contestati, da cui emergevano incongruenze ulteriori. Il criterio, quindi, non nega la possibilità di usare gli ISA in accertamento, ma sposta l'onere della prova sull'amministrazione, coerentemente con l'articolo 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, che impone all'ufficio di provare in giudizio le violazioni contestate. Per il contribuente questo significa che la difesa più efficace è quella che dimostra la debolezza o l'assenza degli indizi aggiuntivi, non solo la genericità del voto ISA.

CHE COSA POSSONO FARE IMPRESE E PROFESSIONISTI

Il primo presidio è a monte, nella compilazione del modello ISA. I dati strutturali e contabili vanno inseriti con cura, perché un errore materiale può abbassare il punteggio e collocare la posizione tra quelle a rischio. Quando il

punteggio basso dipende da ragioni reali e documentabili (un investimento straordinario, un anno di crisi del settore, un evento eccezionale che ha compresso i margini), è opportuno conservare fin da subito la documentazione che lo spiega e valutare l'uso del campo delle note per segnalare le cause dello scostamento.

Esistono poi cause di esclusione dall'applicazione degli ISA, per esempio l'inizio o la cessazione dell'attività in corso d'anno, il superamento della soglia di ricavi o compensi prevista dalla disciplina, i periodi di non normale svolgimento dell'attività: verificare se ricorre una di queste condizioni evita di essere valutati con uno strumento non pertinente. Se l'accertamento arriva comunque, va ricordato che oggi la maggior parte delle rettifiche deve essere preceduta da un contraddittorio con il contribuente, la fase in cui è possibile presentare per iscritto le proprie ragioni e i documenti prima che l'atto venga emesso. È il momento in cui contestare la fondatezza degli indizi raccolti dall'ufficio ha il massimo effetto, perché consente, quando le osservazioni sono solide, di evitare l'atto o di ridurne la portata senza dover ricorrere al giudice.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/isa-accertamenti-isa-bassi-punteggi/> →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

Volontari sportivi: quando il rimborso forfetario diventa imponibile

Quando un ente sportivo attribuisce ai volontari un rimborso forfetario che resta sotto i € 400 mensili, quell'importo in linea di massima non costituisce reddito. Con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 l'Agenzia delle Entrate precisa tuttavia che, dal punto di vista fiscale, quelle somme non spariscono del tutto: anche se prese singolarmente non vengono tassate, contribuiscono comunque a formare, e a oltrepassare, il tetto di € 15.000 annui fissato per i compensi del lavoro sportivo dilettantistico. I due limiti misurano cose distinte. Quello mensile di € 400 serve a stabilire come va qualificato il rimborso; quello annuo di € 15.000 rappresenta invece il tetto entro cui i compensi sportivi restano fuori dalla tassazione.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI.

Norme chiave

circolare n. 7/E 7 agosto 2026.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Volontari sportivi e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Quando un ente sportivo attribuisce ai volontari un rimborso forfetario che resta sotto i € 400 mensili, quell'importo in linea di massima non costituisce reddito.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Volontari sportivi: quando il rimborso forfetario diventa imponibile, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Quando un ente sportivo attribuisce ai volontari un rimborso forfetario che resta sotto i € 400 mensili, quell'importo in linea di massima non costituisce reddito. Con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 l'Agenzia delle Entrate precisa tuttavia che, dal punto di vista fiscale, quelle somme non spariscono del tutto: anche se prese singolarmente non vengono tassate, contribuiscono comunque a formare, e a oltrepassare, il tetto di € 15.000 annui fissato per i compensi del lavoro sportivo dilettantistico. I due limiti misurano cose distinte. Quello mensile di € 400 serve a stabilire come va qualificato il rimborso; quello annuo di € 15.000 rappresenta invece il tetto entro cui i compensi sportivi restano fuori dalla tassazione. Se altri compensi hanno già esaurito quel tetto, il rimborso forfetario che arriva dopo risulta tassabile per intero come reddito di lavoro autonomo, e il sostituto d'imposta è tenuto ad applicarvi la ritenuta. Il controllo tiene conto di quanto il volontario ha incassato nell'intero anno solare, non delle sole erogazioni del singolo ente, e poggia sull'autocertificazione che chi riceve la somma deve consegnare all'atto del pagamento. Di seguito si vede in che modo le due soglie si intrecciano, con i conteggi numerici riportati dalla circolare, e quali obblighi ne nascono per enti e volontari.

IL RIMBORSO FORFETARIO RICONOSCIUTO AI VOLONTARI DELLO SPORT

In forza dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2021, gli enti sportivi dilettantistici possono attribuire ai volontari rimborsi forfetari a fronte delle spese affrontate durante manifestazioni ed eventi sportivi, senza andare oltre un tetto mensile di € 400. Il termine "forfetario" indica che la somma viene erogata senza obbligo per il volontario di provare le spese una per una con scontrini e ricevute: è un importo stabilito in anticipo, agganciato alla presenza all'evento.

Entro quel limite mensile, i rimborsi non concorrono a formare il reddito del volontario. Si tratta di un regime di favore che trova spiegazione nella natura dell'attività: chi fa volontariato, per definizione, opera senza compenso, e il rimborso evita che rimanga in perdita per le spese vive legate all'attività.

COSA DEVE FARE L'ENTE: DELIBERE E INVIO DEI DATI AL RASD

La stessa disposizione lega l'erogazione del rimborso forfetario al rispetto di alcuni presupposti. Servono delibere dedicate, con cui l'ente stabilisce quali categorie di spesa sono ammesse e per quali attività di volontariato spetta il rimborso: una scelta vaga non è sufficiente,

occorre un provvedimento formale dell'organo competente.

C'è poi un obbligo informativo: attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in sigla RASD, l'ente trasmette i nomi dei volontari e le somme loro versate. Il termine per l'invio cade alla fine del mese che segue il trimestre in cui le prestazioni sono state rese. Ne consegue che chi paga rimborsi forfetari ha bisogno di una rilevazione con cadenza trimestrale, così da non presentarsi alla scadenza privo dei dati.

DUE LIMITI CHE NON VANNO SOVRAPPOSTI

Il nocciolo della circolare sta qui: il tetto mensile di € 400 e quello annuo di € 15.000 non coincidono e non fotografano lo stesso fenomeno.

Il primo attiene all'inquadramento fiscale del rimborso: fissa, mese dopo mese, l'importo entro cui la somma resta fuori dalla nozione di reddito. Il secondo, contemplato dall'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2021, è la franchigia sotto la quale i compensi del lavoro sportivo dilettantistico sfuggono alla tassazione: un plafond su base annua che cumula tutte le somme rilevanti.

Secondo la circolare, benché entro i € 400 mensili i rimborsi forfetari non generino di per sé reddito, essi vanno lo stesso sommati per stabilire se il plafond di € 15.000 sia raggiunto o oltrepassato. Detto altrimenti: da soli non producono reddito, però consumano una parte della franchigia. Una volta che quella capienza è finita, quanto viene erogato in seguito diventa tassabile.

GLI ESEMPI DELL'AGENZIA SUL RIMBORSO CHE DIVENTA TASSABILE

Per illustrare le due ipotesi che possono presentarsi, la circolare porta due casi concreti.

Nel primo, alla data del 30 giugno 2026 un volontario incassa un rimborso forfetario di € 350 e dichiara di aver già ottenuto da altri enti sportivi € 16.000 a titolo di compensi da rapporti di lavoro autonomo sportivo. Il tetto di € 15.000 risulta già interamente scavalcato, e perciò tutti i € 350 del rimborso rientrano nel reddito imponibile come reddito di lavoro autonomo. In aggiunta, sulle somme che vanno oltre il plafond il sostituto d'imposta applica la ritenuta, che colpisce tanto i € 1.000 di compensi già eccedenti la franchigia quanto i € 350 versati poi come rimborso.

Nella seconda ipotesi è il rimborso in sé a spingere oltre il limite. Avendo già incassato € 14.800 di compensi sportivi, il volontario riceve € 380 di rimborso e arriva così a € 15.180 complessivi. In questo caso la quota imponibile si ferma a € 180, vale a dire la sola parte che sfiora la

franchigia. I primi € 200 del rimborso trovano ancora capienza nel plafond residuo.

LA RITENUTA OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Per la frazione imponibile, cioè quella che supera i € 15.000 annui, l'ente erogante veste i panni del sostituto d'imposta ed è tenuto alla ritenuta di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la medesima prevista per i compensi di lavoro autonomo. In pratica l'ente trattiene una parte al momento del pagamento e la riversa all'Erario in luogo del percettore. L'adempimento sorge pure quando la somma erogata è, sulla carta, un rimborso forfetario, purché a quella data il plafond annuo sia già esaurito.

L'AUTOCERTIFICAZIONE A CARICO DI CHI RICEVE LA SOMMA

Dato che il conteggio riguarda l'insieme delle somme incassate nell'anno solare, e non le sole erogazioni del singolo ente, chi paga non può da sé ricostruire la situazione totale del volontario. Diventa allora decisiva l'autocertificazione che il lavoratore sportivo consegna all'atto del pagamento, contemplata dall'articolo 36, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 36 del 2021. In quella dichiarazione il percettore indica quanto ha già ricevuto da altri enti nel medesimo anno, così che l'ente pagatore possa valutare se e quanto la nuova somma ecceda la franchigia e vada quindi assoggettata a ritenuta.

LE INDICAZIONI PRATICHE PER ENTI E VOLONTARI

Sul versante degli enti sportivi la circolare impone qualche cautela operativa. Prima di corrispondere un rimborso forfetario bisogna acquisire l'autocertificazione aggiornata e controllare, alla luce di quanto vi è dichiarato, se il plafond di € 15.000 risulti già coperto: se lo è, il rimborso si tratta alla stregua di un compenso imponibile e si opera la ritenuta. Non vengono meno gli obblighi formali, ossia le delibere sulle categorie di spesa e l'invio trimestrale al RASD di nomi e importi.

Ai volontari che ricevono denaro da più enti si raccomanda invece di aggiornare via via il totale di tutti gli introiti sportivi dell'anno, perché è proprio quella somma cumulata a segnare il momento in cui i rimborsi cominciano a essere tassati. L'autocertificazione va redatta con dati corretti e aggiornati: omettere una voce o dichiararla in difetto espone chi la firma al recupero dell'imposta non versata. Il tetto mensile di € 400, in sostanza, attesta soltanto che il rimborso non genera reddito di per sé, non che sia esente in ogni circostanza.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/volontari-sportivi-rimborso-forfetario-imponibile-circolare-7e-2026/> →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

Stretta UE sugli affitti brevi nelle aree a stress abitativo: cosa prevede la bozza

Il 9 settembre 2026 la Commissione europea dovrebbe rendere pubblico l'Affordable Housing Act, il testo destinato a completare il Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili. Le anticipazioni circolate finora indicano che il regolamento darebbe a Stati membri ed enti locali una base giuridica comune per delimitare le cosiddette "aree sotto stress abitativo", consentendo poi, all'interno di queste zone, di porre limiti alle locazioni turistiche di breve durata e, nelle situazioni più gravi, di subordinare a condizioni l'acquisto di case destinate a seconda abitazione.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

AFFITTI BREVI.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Stretta UE sugli affitti brevi nelle aree a stress abitativo e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- Cosa cambia:** Il 9 settembre 2026 la Commissione europea dovrebbe rendere pubblico l'Affordable Housing Act, il testo destinato a completare il Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili.
- Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Stretta UE sugli affitti brevi nelle aree a stress abitativo: cosa prevede la bozza, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Il 9 settembre 2026 la Commissione europea dovrebbe rendere pubblico l'Affordable Housing Act, il testo destinato a completare il Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili. Le anticipazioni circolate finora indicano che il regolamento darebbe a Stati membri ed enti locali una base giuridica comune per delimitare le cosiddette "aree sotto stress abitativo", consentendo poi, all'interno di queste zone, di porre limiti alle locazioni turistiche di breve durata e, nelle situazioni più gravi, di subordinare a condizioni l'acquisto di case destinate a seconda abitazione. Non si configurerebbe un divieto omogeneo su scala continentale, quanto piuttosto una facoltà che i Comuni potrebbero esercitare solo dopo aver dimostrato un nesso concreto tra locazioni brevi e ostacoli all'accesso alla casa per chi vi risiede, con interventi proporzionati e privi di qualsiasi discriminazione verso chi acquista dall'estero. Chi possiede immobili e chi lavora nel turismo in Italia, settore che negli ultimi anni ha visto moltiplicarsi gli affitti brevi nelle città d'arte e nelle mete turistiche, farebbe bene a seguire questo dossier normativo già dalla fase di proposta.

COS'È L'AFFORDABLE HOUSING ACT E A COSA SERVE

L'Affordable Housing Act si colloca dentro il Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili, la strategia con cui Bruxelles vuole rispondere alla crisi abitativa che colpisce sempre più città del continente, dove i prezzi delle case corrono più veloci degli stipendi. All'interno di

questa cornice, la Commissione ha già annunciato un intervento legislativo mirato sulle locazioni brevi (le short-term rentals), con lo scopo di attenuarne l'incidenza sull'accesso alla casa nelle zone più critiche, cercando però di non penalizzare l'industria turistica, per molte realtà territoriali un pilastro dell'economia locale.

La presentazione ufficiale della proposta da parte della Commissione dovrebbe avvenire il 9 settembre 2026; da lì partirebbe il consueto iter di approvazione, che vede coinvolti Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione. Si tratta di un percorso lungo, nel corso del quale il testo oggi circolato potrebbe ancora cambiare in modo sostanziale.

COME VERREBBERO INDIVIDUATE LE "AREE SOTTO STRESS ABITATIVO"

Al centro del provvedimento c'è un criterio unico, valido in tutti i Paesi UE, per riconoscere le zone in cui la scarsità e il costo delle abitazioni hanno raggiunto un livello tale da mettere a rischio l'accesso alla casa per i residenti. Stando alle anticipazioni sulla bozza, un territorio rientrerebbe tra le aree sotto stress abitativo quando il rapporto medio fra prezzo di vendita delle case e reddito disponibile medio raggiunge o supera quota 8, e quando tale rapporto risulta cresciuto nell'arco degli ultimi dieci anni. Non basterebbe dunque che gli immobili abbiano un costo elevato: occorrerebbe anche che il divario fra prezzi e capacità

reddituale degli abitanti mostri una tendenza al peggioramento nel tempo.

Classificare una zona come sotto stress abitativo non genererebbe conseguenze immediate: rappresenterebbe piuttosto la condizione che apre alle amministrazioni la strada verso le misure previste dal regolamento, sulla base di dati accessibili al pubblico e nel rispetto della sussidiarietà, lasciando cioè a livello nazionale e locale la decisione se e come agire concretamente.

LE MISURE IPOTIZZATE SUGLI AFFITTI BREVI

Laddove un'area venisse riconosciuta come sotto stress abitativo, la bozza darebbe alle amministrazioni locali la facoltà di adottare misure calibrate sulla situazione specifica del territorio. Fra gli strumenti previsti compaiono tetti al numero massimo di notti in cui un immobile può essere destinato alla locazione turistica, contingenti sul rilascio di nuove autorizzazioni e, nelle situazioni più critiche, il blocco dell'avvio di nuove attività di locazione breve.

Anche in questo caso servirebbe una motivazione puntuale: le autorità dovrebbero provare un legame reale fra la presenza di locazioni brevi in una determinata zona e il deterioramento delle condizioni di accesso alla casa per i residenti, garantendo inoltre che la misura sia commisurata all'obiettivo. Un aspetto tecnico non trascurabile riguarda la copertura giuridica riservata a questi interventi comunali: secondo quanto trapelato, il regolamento fornirebbe alle iniziative locali una base legale europea capace di metterle al riparo, entro certi limiti, dai ricorsi basati sulla direttiva Servizi, la normativa UE che finora ha costituito uno dei principali freni alle restrizioni locali sugli affitti brevi.

SECONDA CASA, POSSIBILI CONDIZIONI ALL'ACQUISTO

Fra gli aspetti più sensibili rientra quello degli immobili non adibiti ad abitazione principale. Le anticipazioni indicano che la bozza permetterebbe alle autorità di introdurre vincoli o limiti all'acquisto e all'uso di immobili e terreni residenziali destinati a scopi diversi dalla residenza principale, nei casi in cui tali operazioni alimentino la pressione sul mercato immobiliare locale.

Va chiarito che non si configurerebbe un divieto generalizzato di vendita: chi possiede l'immobile potrebbe comunque cederlo liberamente. Le eventuali restrizioni riguarderebbero piuttosto le condizioni di acquisto o di utilizzo di un immobile come seconda casa o come forma di investimento, nelle zone dove la pressione è più forte. Sempre secondo le anticipazioni, queste misure non potrebbero discriminare gli acquirenti in base alla nazionalità e dovrebbero comunque essere adottate solo dopo aver valutato strumenti meno restrittivi, coerentemente con il principio di proporzionalità che attraversa l'intero impianto del regolamento.

PERCHÉ NON SARÀ UN DIVIETO AUTOMATICO IN TUTTA EUROPA

Il testo allo studio non introduce una disciplina uniforme e immediatamente applicabile in ogni Stato membro. Il meccanismo delineato riconoscerebbe alle amministrazioni nazionali e locali una facoltà, non un obbligo, di intervenire, e comunque solo dove sussistano le condizioni fissate dal regolamento. Questa impostazione si allinea a quanto già sostenuto dal Parlamento europeo, che nella risoluzione del 10 marzo 2026 aveva chiesto che la futura disciplina sulle locazioni brevi impedisse alla loro espansione di compromettere l'accesso alla casa nelle città, senza però imporre soluzioni identiche per territori con caratteristiche diverse.

COSA MONITORARE NEI PROSSIMI MESI

Essendo ancora una bozza, il testo potrebbe essere modificato nel passaggio dalla proposta della Commissione all'esame di Parlamento e Consiglio, un percorso che per i regolamenti UE richiede solitamente mesi, quando non anni. Per chi affitta tramite piattaforme turistiche e per gli operatori del settore in Italia, dove numerose città d'arte e località costiere potrebbero rientrare nella definizione di area sotto stress abitativo una volta applicato il criterio del rapporto prezzo-reddito, il momento chiave da tenere d'occhio nei prossimi mesi resta la presentazione ufficiale del 9 settembre 2026, insieme alle prime reazioni di Comuni e Regioni italiane, che potrebbero già cominciare a valutare se e come sfruttare i nuovi strumenti non appena disponibili.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it).
<https://www.studiopizzano.it/stretta-ue-sugli-affitti-brevi-aree-stress-abitativo/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Perdite fiscali: l'80% è un tetto massimo, non un utilizzo obbligatorio

Molti interpretano la soglia dell'80% fissata dall'articolo 84 del TUIR per l'impiego delle perdite fiscali pregresse come se imponesse di bruciare ogni anno il massimo consentito. In realtà le cose stanno diversamente. Quell'80%, parametrato al reddito imponibile del periodo, rappresenta un limite superiore: dice fino a che punto il contribuente ha la possibilità di scomputare, non quale importo sia tenuto a scomputare. Quando ci si chiede se sia lecito adoperare soltanto una frazione delle perdite disponibili, oppure lasciarle del tutto inutilizzate pur avendo un reddito capiente, emerge una divergenza.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

FISCO & NOVITÀ.

Norme chiave

articolo 84 TUIR, risoluzione n. 87/E.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Perdite fiscali e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Molti interpretano la soglia dell'80% fissata dall'articolo 84 del TUIR per l'impiego delle perdite fiscali pregresse come se imponesse di bruciare ogni anno il massimo consentito.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Perdite fiscali: l'80% è un tetto massimo, non un utilizzo obbligatorio, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Molti interpretano la soglia dell'80% fissata dall'articolo 84 del TUIR per l'impiego delle perdite fiscali pregresse come se imponesse di bruciare ogni anno il massimo consentito. In realtà le cose stanno diversamente. Quell'80%, parametrato al reddito imponibile del periodo, rappresenta un limite superiore: dice fino a che punto il contribuente ha la possibilità di scomputare, non quale importo sia tenuto a scomputare. Quando ci si chiede se sia lecito adoperare soltanto una frazione delle perdite disponibili, oppure lasciarle del tutto inutilizzate pur avendo un reddito capiente, emerge una divergenza. Da un lato l'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 87/E del 2013, ha assunto una linea rigida; dall'altro la Corte di cassazione ha inquadrato lo scomputo come una facoltà rimessa al contribuente, con la parte non sfruttata che rimane riportabile nei periodi seguenti. Quanto impiegare è una decisione da leggere insieme a tutta la posizione fiscale: comprimere la compensazione può infatti far affiorare un'imposta abbastanza ampia da assorbire crediti, ritenute e acconti. Occhio, tuttavia, a tenere separata la scelta di non usare la perdita dalla dimenticanza di riportare il residuo nel modello dichiarativo: si tratta di due fattispecie distinte, e la seconda è uno sbaglio che va sistemato.

LA BASE DELL'80% È IL REDDITO, NON LO STOCK DI PERDITE

Il fraintendimento iniziale da scansare attiene proprio all'importo su cui il limite si misura. In base all'articolo 84,

comma 1, del TUIR, le perdite fiscali ordinarie non conoscono scadenza per il riporto, però in ogni periodo abbattano il reddito entro una quota che non supera l'80% del reddito imponibile di quello stesso periodo. Ne consegue che l'80% va rapportato al reddito dell'esercizio in cui si effettua lo scomputo, e non alla massa delle perdite ancora a disposizione.

Con un caso pratico la cosa si vede meglio. Immaginiamo una società che, prima di attingere alle perdite, abbia un reddito di 50.000 euro, a fronte di perdite ordinarie pregresse per 100.000 euro. Nel periodo si possono impiegare al massimo 40.000 euro di perdite, ossia l'80% di 50.000, sicché una base di 10.000 euro rimane comunque tassabile. Sarebbe invece errato calcolare l'80% sui 100.000 euro di perdite: il termine di paragone resta sempre il reddito imponibile del periodo.

Va tenuta a parte la regola del comma 2 dell'articolo 84, dedicata alle perdite maturate nei primi tre periodi d'imposta a decorrere dalla costituzione, a condizione che si colleghino a una nuova attività produttiva. Quando ricorrono i presupposti fissati dalla norma, tali perdite si possono sfruttare integralmente, fino a concorrenza del reddito imponibile capiente, senza incontrare il limite dell'80%.

LO SCOMPUTO È UN DOVERE O UNA SCELTA?

Una volta fissato il tetto sfruttabile, rimane il nodo più spinoso: quel limite va per forza saturato, oppure il

contribuente può fermarsi a una quota minore, o addirittura non usarne alcuna, mettendo da parte le perdite per gli anni a venire?

Nella risoluzione n. 87/E del 2013 l'Agenzia delle Entrate ha seguito una linea di chiusura: le perdite compensabili vanno adoperate già dal primo periodo d'imposta utile, e al contribuente non è concesso di posticiparne a piacimento l'impiego.

In direzione contraria si muove la giurisprudenza della Corte di cassazione. Attraverso più decisioni (le sentenze n. 15452 del 2010, n. 5105 del 2019 e n. 8195 del 2019), la Suprema Corte ha ricondotto l'impiego delle perdite pregresse a un'opzione lasciata al contribuente. In questa prospettiva, decidere se abbattere il reddito con le perdite o serbarle per gli esercizi futuri esprime una volontà, non il mero riepilogo di dati già cristallizzati. Il testo dell'articolo 84, là dove afferma che la perdita "può essere computata" in diminuzione, acquista così un valore puntuale: lo scomputo non scatta da sé per la sola circostanza che nel periodo ci sia un reddito capiente. La determinazione spetta al contribuente, salvo il rispetto del limite massimo che la norma impone.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Quanto scomputare non si stabilisce osservando le sole perdite a disposizione, bensì l'insieme della posizione fiscale. Ridurre la compensazione può tornare utile per far affiorare un'imposta capace di assorbire crediti d'imposta, ritenute, acconti o eccedenze che, in caso contrario, resterebbero fermi nel breve periodo.

Prendiamo la società Alfa: reddito ante perdite di 50.000 euro e perdite ordinarie pregresse per 100.000 euro. Se impiega tutta la quota ammessa, cioè 40.000 euro, le rimane un imponibile di 10.000 euro, l'IRES al 24% ammonta a 2.400 euro e il residuo di perdite ancora riportabili si attesta su 60.000 euro.

Supponiamo adesso che Alfa abbia pure un credito d'imposta spendibile per 7.200 euro. Adoperando perdite per appena 20.000 euro, l'imponibile residuo cresce a 30.000 euro e l'IRES al 24% risulta di 7.200 euro, cifra che il credito a disposizione copre per intero. In questa ipotesi le perdite ancora riportabili si fermano a 80.000 euro, vale a dire 20.000 in più rispetto allo sfruttamento massimo. L'imposta netta versata è identica, annullata dal credito, ma la società tiene da parte una riserva di perdite più consistente per gli esercizi futuri. Il caso dimostra che governare le perdite non si riduce all'applicazione meccanica dell'80%.

LA QUOTA NON UTILIZZATA RESTA RIPORTABILE, MA VA INDICATA

Per la Cassazione, la perdita non si estingue solo perché nel periodo c'era un reddito in grado di assorbirla. Il contribuente ha la possibilità di rinunciare a usare l'intera quota teoricamente disponibile e di trattenere il residuo per gli esercizi a venire.

Su questo punto serve però un chiarimento di peso. Poter rinunciare all'impiego della perdita è cosa diversa dall'omettere il residuo nel prospetto dichiarativo. Le due ipotesi non coincidono. Nella prima il contribuente compie una scelta su quanta perdita sottrarre al reddito. Nella seconda si produce un errore nell'esposizione della posizione fiscale, da esaminare e, ove occorra, sanare con gli strumenti dichiarativi disponibili. Rinunciare a consumare per intero una perdita non equivale a cancellarla dal modello.

IL RACCORDO TRA QUADRO RN E QUADRO RS NEL MODELLO REDDITI SC 2026

Nel modello Redditi SC 2026 quella decisione va riportata in modo congruente fra i vari quadri. Nel rigo RN4 confluiscono le perdite davvero impiegate per calcolare l'imponibile, mentre il prospetto delle perdite non compensate del quadro RS tiene sotto controllo il residuo ancora riportabile. Nello specifico, i righe RS44 e RS45 tengono separate le perdite sfruttabili in misura limitata, sottoposte al tetto dell'80%, da quelle sfruttabili in misura piena.

Tornando al caso di Alfa, se all'inizio la società ha 100.000 euro di perdite ordinarie e sceglie di usarne appena 20.000, gli 80.000 euro rimanenti vanno seguiti con esattezza nel prospetto delle perdite non compensate. Il controllo deve far combaciare quattro valori: la perdita a disposizione, il tetto massimo sfruttabile, la perdita realmente scomputata nel quadro RN e il residuo trascritto nel quadro RS. Lo sbaglio da schivare consiste nell'abbattere le perdite nel quadro RS come se fosse stata consumata tutta la capacità teorica di compensazione, mentre nel quadro RN si è scomputata una quota più bassa: così facendo andrebbe persa una fetta di plafond tuttora disponibile.

IL CONTRASTO INTERPRETATIVO SUGGERISCE PRUDENZA

L'esito più persuasivo, se si guarda al tenore dell'articolo 84 e alla posizione della Cassazione, è quello che attribuisce allo scomputo carattere facoltativo: l'80% segnala quanto il contribuente ha facoltà di impiegare, non quanto è tenuto a impiegare, e la parte lasciata da parte resta riportabile.

Rimane però in campo la lettura opposta dell'Agenzia delle Entrate, affidata alla risoluzione n. 87/E del 2013. Proprio per questo, in particolare quando la società rinuncia a impiegare perdite pur avendo un reddito capiente, conviene che la scelta sia meditata, in linea con l'intera posizione fiscale ed esposta correttamente in dichiarazione. Una decisione che poggia su ragioni concrete, come assorbire crediti d'imposta o gestire agevolazioni con vincoli propri, si difende meglio di una compensazione ridotta priva di una motivazione documentabile.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/perdite-fiscali-limite-80-facolta-contribuente-art-84-tuir/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Altre riserve nel patrimonio netto: tipologie, vincoli e novità

VI dello stato patrimoniale: riserva straordinaria, riserve da condono, versamenti soci, azioni proprie e la nuova riserva vincolata per l'ires premiale. Nello stato patrimoniale esiste una voce pensata apposta per non lasciare nulla fuori posto: la A.VI, "altre riserve, distintamente indicate". Vi confluisce tutto ciò che, nel patrimonio netto, non trova spazio nelle voci precedenti. Riserve nate da destinazioni di utile, da versamenti dei soci, da deroghe contabili o da specifiche norme fiscali. Il filo conduttore è uno solo: ciascuna riserva conserva la propria origine e va indicata separatamente.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

BILANCIO.

Norme chiave

L. 823/1973, L. 289/2002.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Altre riserve nel patrimonio netto e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** VI dello stato patrimoniale: riserva straordinaria, riserve da condono, versamenti soci, azioni proprie e la nuova riserva vincolata per l'ires premiale.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Altre riserve nel patrimonio netto: tipologie, vincoli e novità, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Nello stato patrimoniale esiste una voce pensata apposta per non lasciare nulla fuori posto: la A.VI, "altre riserve, distintamente indicate". Vi confluisce tutto ciò che, nel patrimonio netto, non trova spazio nelle voci precedenti. Riserve nate da destinazioni di utile, da versamenti dei soci, da deroghe contabili o da specifiche norme fiscali. Il filo conduttore è uno solo: ciascuna riserva conserva la propria origine e va indicata separatamente.

UNA VOCE RESIDUALE MA TUTT'ALTRO CHE GENERICA

La funzione della voce A.VI è ridurre al minimo la necessità di creare nuove sotto-voci nello schema di bilancio previsto dall'art. 2424 del Codice Civile. Non è, però, un contenitore indistinto: la dottrina contabile, richiamata dal principio OIC 28, distingue al suo interno almeno quattro famiglie di riserve, ciascuna con una logica propria. Ci sono le riserve facoltative, quelle diverse formatesi in anni differenti, quelle imposte da specifiche norme del Codice Civile e, infine, quelle costituite da versamenti dei soci in conto capitale.

LA RISERVA STRAORDINARIA, O FACOLTATIVA

È la riserva più diffusa e la più semplice da gestire. Nasce quando l'assemblea decide di destinare a riserva la parte di utile non vincolata da obblighi legali o statutari. Non essendo soggetta a limitazioni particolari, può essere impiegata liberamente per l'aumento gratuito del capitale

sociale, per la distribuzione ai soci o per la copertura di perdite d'esercizio, salvo eventuali limitazioni previste dallo statuto o dalla delibera che l'ha costituita.

LE RISERVE DIVERSE: CONDONO FISCALE E RINNOVAMENTO IMPIANTI

In questa categoria rientrano riserve formate in periodi differenti e con finalità eterogenee. La riserva da condono fiscale, ad esempio, deriva da leggi di definizione delle pendenze tributarie succedutesi nel tempo (dalla L. 823/1973 fino alla L. 289/2002, art. 14, sulla regolarizzazione delle scritture contabili). La riserva rinnovamento impianti e macchinari, invece, nasce con lo scopo di compensare la perdita di potere d'acquisto della moneta rispetto al fondo ammortamento e resta utilizzabile per la copertura di perdite.

LE RISERVE PREVISTE ESPRESSAMENTE DAL CODICE CIVILE

Tre riserve meritano una menzione a parte perché derivano da disposizioni civilistiche precise, non da libere scelte assembleari.

La riserva da deroga ai criteri di valutazione si costituisce quando, ai sensi dell'art. 2423, quinto comma, C.C., l'applicazione di una norma sul bilancio risulta incompatibile con il principio di rappresentazione veritiera e corretta. Gli eventuali utili che ne derivano vanno

accantonati in una riserva non distribuibile, se non nella misura del valore effettivamente recuperato.

La riserva da plusvalenza su partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto accoglie il maggior valore attribuito alle partecipazioni in imprese controllate o collegate, secondo quanto previsto dall'art. 2426, primo comma, numero 4, C.C. Anche questa riserva non è distribuibile.

La riserva per utili su cambi non realizzati, infine, nasce dalla valutazione di fine esercizio delle poste in valuta estera. La sua funzione è evitare che si distribuisca ai soci un provento non ancora effettivamente incassato: se l'utile di esercizio è inferiore all'utile netto su cambi, la parte eccedente viene assorbita dalla perdita, mentre il resto confluisce nella riserva vincolata (art. 2426, primo comma, n. 8-bis, C.C.).

Esempio. La Delta Srl valuta a fine esercizio un utile netto su cambi non realizzato pari a 15.000 euro, all'interno di un utile complessivo di 40.000 euro. L'importo di 15.000 euro va destinato alla riserva non distribuibile; i restanti 25.000 euro restano liberamente disponibili per la destinazione ordinaria (riserva legale, altre riserve o distribuzione).

I VERSAMENTI DEI SOCI IN CONTO CAPITALE

Una quarta famiglia raccoglie le riserve alimentate da versamenti dei soci, distinte per vincolo di destinazione: la riserva per versamenti in conto aumento capitale, costituita quando la procedura di aumento è ancora in corso di perfezionamento; la riserva per versamenti in conto futuro aumento capitale, con importi non restituibili sottoscritti in via anticipata; la riserva per versamenti a copertura perdite, alimentata dopo che la perdita si è già manifestata. Ognuna resta vincolata alla propria destinazione originaria, salvo diverso impiego deliberato dai soci nei limiti consentiti.

Un caso particolare è la rinuncia del socio al proprio credito verso la società: se formalizzata con atto esplicito, viene trattata contabilmente come un apporto di patrimonio, e il debito sociale si trasforma in una riserva di capitale.

ASSEGNAZIONI DI BENI AI SOCI: ATTENZIONE AL TRATTAMENTO FISCALE

Le riserve iscritte in questa voce, in particolare quelle di utili, sono spesso protagoniste delle operazioni di assegnazione di beni ai soci in luogo della distribuzione in denaro. Quando il bene assegnato ha un valore superiore a quello contabile, secondo l'orientamento del Cndcec

(documento di aprile 2016) la plusvalenza va rilevata a conto economico nella voce A5, oppure, in alternativa, si può mantenere l'assegnazione al valore contabile iscrivendo comunque l'imposta sostitutiva dovuta sulla differenza. In ogni caso, l'utilizzo di riserve di utili per assegnazioni in natura comporta l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26%, con obbligo per il socio di costituire la relativa provvista alla società.

LA NOVITÀ 2025-2026: LA RISERVA VINCOLATA PER L'IRES PREMIALE

La legge di Bilancio 2025 (L. 30.12.2024, n. 207, art. 1, commi 436-444) ha introdotto, per il solo periodo d'imposta 2025, una riduzione dell'aliquota Ires dal 24% al 20% per i soggetti che rispettano precise condizioni. Tra queste, l'accantonamento di almeno l'80% dell'utile 2024 a un'apposita riserva vincolata, da classificare proprio tra le altre riserve della voce A.VI, con indicazione distinta in nota integrativa. Almeno il 30% della quota accantonata, comunque non inferiore al 24% degli utili 2023 e non sotto i 20.000 euro, deve essere investito in beni strumentali nuovi riconducibili ai piani Transizione 4.0 o Transizione 5.0.

La riserva resta vincolata: se la quota di utile accantonata viene distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (quindi, per i soggetti con esercizio solare, entro il 31 dicembre 2026), il beneficio decade. In presenza di più riserve, si presume che la società distribuisca per prime quelle non vincolate, con un effetto favorevole al contribuente.

Esempio. La Epsilon Spa consegue nel 2024 un utile di 500.000 euro. Per accedere all'aliquota Ires ridotta destina 400.000 euro (80%) a una riserva vincolata Ires premiale, di cui 120.000 euro (30% della quota accantonata) investiti in un nuovo impianto rientrante nella Transizione 5.0. Se tutti i requisiti restano rispettati, sul reddito imponibile 2025 la società applica l'aliquota del 20% anziché quella ordinaria del 24%, con un risparmio pari al 4% del reddito imponibile.

COME LEGGERE LA VOCE IN PRATICA

Di fronte a un importo aggregato di "altre riserve" in bilancio, conviene sempre risalire alla nota integrativa e al prospetto delle variazioni del patrimonio netto. Solo ricostruendo l'origine di ciascuna posta si può stabilire, caso per caso, se si tratti di riserve liberamente disponibili o di riserve gravate da vincoli di indisponibilità, temporanea o permanente, che ne condizionano l'utilizzo per la distribuzione ai soci o per la copertura di perdite.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/altre-riserve-bilancio-tipologie/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →



STUDIO SABATINO PIZZANO
DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E DELLA
SOSTENIBILITÀ

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

SEDE DI AVELLINO

C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

SEDE DI VENTICANO

Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

Email: info@studiopizzano.it

Web: www.studiopizzano.it

Partita IVA: IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

Il Quotidiano Fiscale: Sintesi rassegna mattutina.

La Settimana Fiscale: Dossier e analisi in PDF del sabato.

Blog & Video Guide: Approfondimenti su studiopizzano.it.

ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE



Ricevi gratuitamente ogni mattina Il Quotidiano Fiscale e ogni sabato La Settimana Fiscale via email.

[ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →](#)



PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE



ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.



FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOCIETARIO

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).



DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.



REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSRD)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.



CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA



DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA



SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

[PRENOTA CONSULENZA →](#)